REGOLAMENTO (CEE) N. 3053/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli 25–99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia del dazio doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell' UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee svoltasi a Parigi nei giorni 19–21 ottobre 1972 ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1975 ; che tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce normalmente all'anno 1971, mentre l'importo supplementare si riferisce al 1972 ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1975, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calco-

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

lati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1] ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ; che tuttavia, per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale è opportuno, per alcuni prodotti, ridurre al 20 % o al 30 % l'importo massimo comunitario in questione ;

considerando inoltre che tutti i prodotti attualmente indicati nell'allegato A erano in precedenza oggetto di contingenti tariffari comunitari preferenziali ; che, data l'esperienza acquisita in questi ultimi anni, tale miglioramento dello schema preferenziale comunitario può tuttavia essere realizzato solo facendo in modo di garantire un migliore equilibrio nella ripartizione dei vantaggi concessi a tutti i paesi e territori beneficiari ; che quindi, per riservare a ciascuno di essi eque possibilità di accesso ai massimali preferenziali, appare opportuno limitare al 15 % l'importo massimo per ciascuno dei paesi e territori beneficiari che abbiano raggiunto nel 1972 e 1973 l'importo massimo fissato per un prodotto determinato o che per un altro prodotto, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si rivelino fornitori della Comunità per almeno il 40 % delle sue importazioni del suddetto prodotto da tutti i paesi e territori beneficiari ; che tuttavia, per non pregiudicare la situazione dei paesi e territori beneficiari meno favoriti, tale limitazione al 15 % dell'importo massimo non si applica per i paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite esiguo o le cui imputazioni in regime preferenziale per un prodotto così determinato costituiscano almeno il 10 % delle loro forniture alla Comunità di manufatti industriali che possono beneficiare del sistema comunitario preferenziale ; che inoltre e per non introdurre nessuna riduzione rispetto agli importi massimi preferenziali precedentemente in vigore, il predetto importo massimo del 15 % è o diventa generalmente applicabile soltanto se, espresso in valore assoluto, si colloca ad un livello superiore a quello determinato per l'esercizio preferenziale 1974 ;

considerando inoltre che per alcuni dei prodotti soggetti alla fissazione al 15 % dell'importo massimo tale miglioramento è subordinato a misure che possono incoraggiare i principali fornitori beneficiari a ripartire con equilibrio le loro forniture in tutta la Comunità anziché a concentrarle in zone determinate o addirittura in un'unica zona del territorio comunitario ; che a tal fine è generalmente opportuno prevedere il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali in uno Stato membro quando le importazioni preferenziali originarie di un solo paese o territorio beneficiario vi raggiungano il 50 % dell'importo massimo di cui sopra ; che tale misura lascia impregiudicato l'immediato ripristino a livello comunitario della riscossione dei dazi doganali normali quando le importazioni in regime preferenziale raggiungano gli importi massimi comunitari ; che inoltre, quanto ai massimali comunitari, nulla vieta che per la Comunità si preveda esclusivamente la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando tali massimali siano raggiunti a livello comunitario ;

considerando che nella fattispecie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la percezione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione per decade sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare, in maniera generale o particolare, la percezione dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux ; che le disposizioni sugli importi massimi riguardano tale Unione nel suo insieme, per cui ogni operazione relativa può essere effettuata da uno dei suoi membri,

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° genniao e fino al 31 dicembre 1975 i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali, ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario espresso in percentuale o in unità di conto, indicato a lato di ogni prodotto, nella colonna 3 dell'allegato A.

5. Tuttavia, per i prodotti originari dei paesi o territori beneficiari contrassegnati da un asterisco nella colonna 3 dell'allegato A, le imputazioni in un unico Stato membro sono limitate al 50 % dell'importo massimo fissato al paragrafo 4. Il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene non appena raggiunto tale livello, a meno che lo Stato membro interessato non notifichi preventivamente alla Commissione che non intende prevalersi di questa limitazione in generale o in un caso singolo. La Commissione ne dà comunicazione immediata agli altri Stati membri.

6. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno di questi paesi o territori, gli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data in cui, tenendo conto di tale fatto, dev'essere ripristinata la tariffa normale nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, quando le imputazioni in un solo Stato membro di prodotti originari di un paese o territorio contrassegnato da due asterischi nella colonna 3 dell'allegato A raggiungono l'importo massimo comunitario, detto Stato membro ripristina immediatamente la riscossione dei dazi doganali normali. Esso notifica tale fatto alla Commissione, che lo comunica agli Stati membri, fissando la data più prossima alla quale deve essere ripristinata anche la tariffa normale. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

3. Fatte salve le disposizioni che precedono, quando il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione, che ne informa senza indugi gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che tali

prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è costatato a livello comunitario e degli Stati membri sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali nell'ambito dei massimali fissati per tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Sino al momento del ripristino della ricossione dei dazi doganali normali, le informazioni riguardano in particolare le rilevazioni delle imputazioni effettive realizzate nella decade precedente che vanno trasmesse entro un termine di cinque giorni liberi a decorrere dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel limite dei massimali comunitari e degli importi massimi per paese o territorio beneficiario (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
1	28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	50 %, ridotto a 834 000 unità di conto per il Messico (*) (**)
2	28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.): C. di calcio	50 %, ridotto a 195 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
3	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	20 %
4	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: C. altri	20 %
5	31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio: b) altri IV. altri B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	50 %, ridotto a 536 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, mentre detta esenzione o detta sospensione deve essere direttamente e integralmente applicata dai nuovi Stati membri nel quadro del presente sistema.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
6	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata: B. altri: I. Cellulosa rigenerata	50 %, ridotto a 418 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
7	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.; fibra vulcanizzata: B. altri: II. Nitrati di cellulosa	50 %, ridotto a 92 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
8	40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	50 %, ridotto a 3 701 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
9	42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere	20 %
10	44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: B. altri	30 %
11	46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa	10 %,
12	48.01	Carta e cartoni, fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri	50 %, ridotto a 4 602 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
13	66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	50 %, ridotto a 1 354 000 unità di conto per Hong Kong (*) (**)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
14	67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	30 %, ridotto a 6 147 000 unità di conto per la Corea del Sud (*) (**) e per Hong Kong (*) (**)
15	69.02 (a)	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	50 %, ridotto a 1 693 000 unità di conto per la Iugoslavia (**)
16	69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	50 %, ridotto a 136 000 unità di conto per Macao (*) (**)
17	70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	50 %, ridotto a 411 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
18	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	30 %, ridotto a 658 000 unità di conto per la Iugoslavia (**)
19	71.16	Minuterie di fantasia	50 %, ridotto a 2 154 00 unità di conto per Hong Kong (*) (**)
20	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	50 %, ridotto a 2 289 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
21	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	50 %, ridotto a 1 095 000 unità di conto per la Iugoslavia (**)
22	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco: A. Lamiere, fogli e nastri	50 %, ridotto a 743 000 unità di conto per la Iugoslavia (**)
23	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: b) altre	50 %

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Ro mania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
24	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: III. Parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	50 %, ridotto a 243 000 unità di conto per la Iugoslavia (**)
25	85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: II. altri	50 %, ridotto a 2 091 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
26	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: B. altre	50 %, ridotto a 944 000 unità di conto per Hong Kong (*) (**)
27	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	20 %; Iugoslavia (*) (**)
28	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	50 %, ridotto a 1 710 000 unità di conto per la Iugoslavia (*) (**)
29	90.05 (a)	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	30 %, ridotto al 15 % per la Corea del Sud per Hong Kong (**) e per Macao (**)
30	92.11 (a)	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	50 %, ridotto al 15 % per Hong Kong (**)
31	97.02 (a)	Bambole di ogni specie	20 %, ridotto a 2 367 000 unità di conto per Hong Kong (**)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
32	97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	20 %, ridotto a 6 724 000 unità di conto per Hong Kong (*) (**)
33	97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (« cotillons »), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	20 %, ridotto a 806 000 unità di conto per Hong Kong (**)
34	98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	50 %, ridotto a 199 000 unità di conto per Hong Kong (**)

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Comore (arcipelago delle)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Heard e MacDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mozambico
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea papuasiana
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole São-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isole Niue, isola di Ross, isole Tokelatu)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi e territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.